



COMUNE DI PIOMBINO

PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d'Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria del **trentuno maggio duemilaventidue**

N: 43

Oggetto: Tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) 2022

L'anno **duemilaventidue** e questo di **trentuno** del mese di **maggio** alle ore **08:45** nel Palazzo Civico di Piombino, a seguito di convocazione ai sensi dell'art. 49 dello Statuto si è riunito in seduta ordinaria di 1^a convocazione il Consiglio Comunale della Città di Piombino.

Presiede l'adunanza il **Sig. Massimo Giannellini** con la partecipazione del **Dr. Nicola Monteleone Vice Segretario Gen.le** incaricato della redazione del presente verbale.

All'appello nominale risultano presenti i Signori:

Consigliere	Presente	Assente
Ferrari Francesco (Sindaco)	X	-
Adami Alessandro	-	X
Anselmi Davide	X	-
Atzeni Mario	X	-
Baldi Eleonora	-	X
Bardi Laura	X	-
Bartolini Monica	X	-
Bertocci Debora	X	-
Bianchi Paolo	X	-
Bozzola Michele	X	-
Callaioli Fabrizio	-	X
Cosimi Mariaelena	X	-
Di Falco Rosalia	X	-

Consigliere	Presente	Assente
Franceschini Mauro	X	-
Geri Bruna	-	X
Giannellini Massimo	X	-
Giannoni Bernardo	-	X
Orlandini Emanuele	X	-
Mascelloni Laura	X	-
Pasquinelli Daniele	X	-
Pellegrini Marco	X	-
Tempestini Anna	X	-
Tomi Cristina	X	-
Trotta Angelo	-	X
Viti Marco	X	-

Presenti 19 su 25 componenti assegnati al Comune e 25 in carica.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale per deliberare, dichiara aperta la seduta.
Gli scrutatori designati sono i Signori:

1°

2°

3°

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il comma 639 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 che testualmente recitava:

“È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.”;

Visto il comma 738 dell'art. 1 della Legge 160/2019, che prevede che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);*

Visto il comma 682 dell'art. 1 della Legge 147/2013 che prevede che *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs 446/1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC”;*

Visto il comma 683 dell'art. 1 della L.147/2013 che prevede che *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformita' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;*

Visto il comma 11 dell'art. 43 del DL 50/2022 che prevede che *“Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”;*

Visto che l'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali.

Visto l'art. 1, comma 527, della L. 205/2017 che ha attribuito all'Autorità nazionale di regolazione dei servizi pubblici, ridenominandola ARERA, anche le competenze regolatorie in materia di servizio integrato di gestione rifiuti urbani, tra cui al punto h) anche l'approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale;

Visto il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (“MTR2”) approvato con la Delibera n. 363 del 03.08.2021 dell’Autorità di regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA), che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione del piano economico-finanziario per l’erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

Preso atto del piano finanziario (PEF) 2022 e dei suoi allegati trasmessi da *ATO Toscana Sud – Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani* e già oggetto di deliberazione in ordine del giorno precedente della odierna seduta deliberativa;

Visto che il comma 660 dell'art. 1 della L.147/2013 prevede *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”*;

Visto l’articolo 21 del Regolamento comunale per l'applicazione della TARI;

Visto l’art. 6 del D.L 73/2021 che, ai commi 1 e 2 dispone:

“1 In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, ...”;

Visto che con Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24/06/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 07/07/2021, è stato quantificato l’importo del contributo spettante ai singoli Comuni ai sensi dell’art. 6 del D.L 73/2021, che per il Comune di Piombino ammonta a euro 378.166,02;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 29/07/2021 sono state deliberate le modalità con cui assegnare il suddetto contributo;

Dato atto che con determinazione del Dirigente del Settore Finanze e Controllo n. 952 del 04/10/2021 sono state quantificate le agevolazioni in oggetto e sono stati approvati gli elenchi dei beneficiari;

Dato atto che con determinazione del Dirigente del Settore Finanze e Controllo n. 1081 del 02/11/2021, ai soggetti che non hanno presentato la richiesta auto dichiarazione ai sensi dell’art. 61, comma 7, primo periodo, del D.L 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, l’agevolazione astrattamente attribuita con precedente determinazione del Dirigente del Settore Finanze e Controllo n. 952 del 04/10/2021, è stata definitivamente revocata. Tale

provvedimento di revoca ha comportato che una quota di contributo pari a euro 44.195,95 non sia stata assegnata;

Visto l'art. 13 comma 1, del D.L. 27/01/2022, n. 4 dove è previsto che le risorse già assegnate per l'emergenza a titolo di ristori specifici di spesa (fra cui le risorse di cui all'art. 6 del D.L. 73/2021) che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1 comma 827 della Legge 17/2020 e all'articolo 39, comma 2, del D.L. 104/2020, convertito dalla 126/2020, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate;

Considerato che la menzionata somma non ripartita è emersa solo dopo avere già calcolato e assegnato le singole quote ai rispettivi beneficiari: in ipotesi di preventiva conoscenza che taluni soggetti non avrebbero prodotto l'auto dichiarazione di legge, l'intero contributo sarebbe stato in ogni caso assegnato ai beneficiari, con maggiore riparto pro capite. Ritenuto quindi che l'assegnazione fatta ai beneficiari nel 2021 debba essere considerata come assegnazione parziale in acconto, mentre la somma di euro 44.195,95 debba essere ripartita alle medesime categorie di utenze, ad esclusione dei soggetti revocati, come erogazione a saldo. Alle medesime categorie quindi individuate dalla deliberazione del Consiglio Comunale 88/2021 e con gli stessi criteri in essa individuati, con esclusione dei soggetti a cui è stato revocato il beneficio, è ripartito il saldo di euro 44.195,95;

Visto che il comma 666 dell'art. 1 della L.147/2013 prevede che *“È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/1992. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.”*;

Visto che con Decreto del Presidente della Provincia di Livorno n. 174 del 20/12/2019 è stata determinata la misura del Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale (TEFA) a decorrere dall'anno di imposta 2020 con l'aliquota del 5,00%;

Considerato che negli anni precedenti sono state riconosciute a carico del bilancio comunale delle riduzioni per le utenze domestiche dei cittadini residenti in prossimità dei grandi stabilimenti industriali ed in prossimità degli impianti di discarica, e ritenuto di continuare a riconoscerle;

Ritenuto di provvedere con urgenza al fine di potere applicare più rapidamente le nuove tariffe;

Acquisiti i pareri favorevoli del Dirigente del Settore Finanza e Controllo ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Uditi l'Assessore Coppola, che illustra l'argomento, gli interventi dei consiglieri Bardi, Anselmi, Pasquinelli, Bartolini, la replica dell'Assessore e la dichiarazione di voto di Bardi; interventi riportati nel verbale della seduta odierna.

La delibera messa in votazione dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n.21:

Sindaco Ferrari, Anselmi, Atzeni, Bardi, Bartolini, Bertocci, Bianchi, Bozzola, Callaioli, Cosimi, Di Falco, Franceschini, Geri, Giannellini, Giannoni, Mascelloni, Orlandini, Pasquinelli, Pellegrini, Tomi, Viti.

Voti favorevoli 13:

Lega Salvini Premier, Ferrari Sindaco, Gruppo Misto, UDC Civici Popolari Liberali.

Voti contrari n.8:

Bardi, Geri, Giannoni, Pellegrini (PD) – Bartolini (Ascolta Piombino) - Orlandini, Pasquinelli (Movimento 5 Stelle) – Callaioli (RC).

D E L I B E R A

1. Sono approvate le tariffe della *Tassa sui rifiuti* (TARI) per l'esercizio 2022 per le utenze domestiche così come risultanti dai seguenti prospetti:

PROSPETTO 1 - UTENZE DOMESTICHE

	Locali delle abitazioni private e relativi accessori	Parte fissa (€/mq)	Parte variabile (€/anno)
DOM Residenti	Persone componenti il nucleo familiare n° 1	0,82	93,81
	Persone componenti il nucleo familiare n° 2	0,90	193,49
	Persone componenti il nucleo familiare n° 3	0,98	252,13
	Persone componenti il nucleo familiare n° 4	1,05	310,76
	Persone componenti il nucleo familiare n° 5	1,12	398,71
	Persone componenti il nucleo familiare n° 6 o più	1,18	468,48

	Abitazioni oltre la principale e altri fabbricati posseduti da residenti	Parte fissa (€/mq)	Parte variabile (€/anno)
DOM bis	Persone componenti il nucleo familiare n° 1	0,58	65,67
	Persone componenti il nucleo familiare n° 2	0,63	135,44
	Persone componenti il nucleo familiare n° 3	0,68	176,49
	Persone componenti il nucleo familiare n° 4	0,74	217,53
	Persone componenti il nucleo familiare n° 5	0,79	279,10
	Persone componenti il nucleo familiare n° 6 o più	0,83	327,94

	Pertinenze delle abitazioni private ma posti in diverso corpo di fabbrica	Parte fissa (€/mq)	Parte variabile (€/anno)
ACC	Persone componenti il nucleo familiare n° 1	0,82	0,00
	Persone componenti il nucleo familiare n° 2	0,90	0,00
	Persone componenti il nucleo familiare n° 3	0,98	0,00
	Persone componenti il nucleo familiare n° 4	1,05	0,00
	Persone componenti il nucleo familiare n° 5	1,12	0,00
	Persone componenti il nucleo familiare n° 6 o più	1,18	0,00

	Locali delle abitazioni private e relativi accessori e altri fabbricati di non residenti	Parte fissa (€/mq)	Parte variabile (€/anno)
DOM non residenti	Persone componenti il nucleo familiare n° 1	0,82	82,09
	Persone componenti il nucleo familiare n° 2	0,90	175,90
	Persone componenti il nucleo familiare n° 3	0,98	228,67
	Persone componenti il nucleo familiare n° 4	1,05	275,58
	Persone componenti il nucleo familiare n° 5	1,12	363,53
	Persone componenti il nucleo familiare n° 6 o più	1,18	433,89

Oltre alle riduzioni previste all'articolo 21 comma 1 del Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, da ripartire sulla generalità dei contribuenti, sono stabilite le ulteriori seguenti riduzioni del tributo dovuto per le utenze domestiche ai sensi dell'articolo 21 comma 2 del *Regolamento comunale per l'applicazione della TARI*:

- riduzione per casi di disagio economico sociale: riduzione del 100% per ISEE inferiore o pari a euro 8.000,00. Questa agevolazione comporterà una riduzione stimata di gettito per la somma di euro 200.000,00 che, analogamente agli anni precedenti, sarà posta a carico del bilancio corrente del Comune.
- conferma anche per il 2022 della riduzione del 100% per ISEE compreso fra euro 8.000,00 ed euro 10.000,00. Questa agevolazione comporterà una riduzione stimata di gettito per la somma di euro 50.000,00 che sarà posta a carico del bilancio corrente del Comune.

In entrambi i casi, la certificazione ISEE deve essere presentata entro il 31 dicembre 2022.

E' anche possibile utilizzare l'attestazione "*ISEE corrente*". Per ciascuna rata di cui al successivo punto 4) è possibile beneficiare delle riduzioni di cui sopra producendo al Comune entro gli stessi termini specifica attestazione "*ISEE corrente*" valida.

- riduzione per utenze domestiche adibite ad abitazione principale ubicate in prossimità dei grandi stabilimenti industriali e degli impianti di smaltimento dei rifiuti:
 - ii. 15% della tariffa ai cittadini residenti nelle località Gagno, Cotone - Poggetto, in Via Portovecchio e Largo Caduti del Lavoro;
 - iii. 80% della tariffa ai cittadini residenti nelle località Montegemoli, Colmata e Bocca di Cornia.

A tal fine le località indicate sono delimitate nelle planimetrie allegate.

Questa agevolazione comporterà una riduzione stimata di gettito per la somma di euro 40.000,00 che, analogamente agli anni precedenti, sarà posta a carico del bilancio corrente del Comune.

2. La somma di euro 45.195,95 proveniente dal contributo ex art. 6 del D.L73/2021, non assegnata nel corso del 2021, è erogata a saldo alle medesime categorie e con gli stessi criteri già individuati dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 29/07/2021, con esclusione dei soggetti a cui nel corso del 2021 è stata revocata l'assegnazione del beneficio. Ai fini dell'applicazione dei predetti criteri, la superficie imponibile si assume quella rilevata alla data del 16 maggio 2022.

3. Nel caso che per motivi diversi, i calcoli di assegnazione del contributo di cui al punto precedente dovessero comportare una spesa superiore alla somma di euro 45.195,95, la differenza sarà posta a carico del bilancio corrente 2022.

4. Sono approvate le tariffe della *Tassa sui rifiuti* (TARI) per l'esercizio 2022 per le utenze non domestiche così come risultanti dal seguente prospetto in cui le tariffe variabili delle categorie beneficiarie della somma di cui ai due punti precedenti, sono ridotte di circa il 3,83%:

PROSPETTO 2 – UTENZE NON DOMESTICHE			
Codice attività	Descrizione attività	Parte fissa (€/mq)	Parte variabile (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,44	1,30
1A	Aree scoperte dei rimessaggi di barche e roulotte	0,42	1,35
1B	Locali degli enti pubblici	0,42	1,35
2	Cinematografi e teatri	0,40	1,21
2A	Scuole di ballo, palestre private	0,40	1,21
3	Autorimesse, parcheggi scoperti e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,47	1,50
3A	Magazzini a servizio di supermercati	0,72	1,79
4	Locali delle stazioni, distributori carburanti, impianti sportivi	0,72	2,30
4A	Campeggi ed aree scoperte dei parchi adibite ad installazione di tende, roulotte, di case mobili, ecc.	0,72	2,21
4B	Posti barca in porticcioli	0,72	2,30
5	Stabilimenti balneari	0,46	1,34
6	Esposizioni e autosaloni	0,46	1,37
7	Alberghi con ristorante	1,11	3,24
8	Alberghi senza ristorante	1,05	3,07
9	Case di cura e riposo	0,87	2,79
10	Ospedali	0,80	2,53
11	Uffici, agenzie	1,44	4,23
11A	Sale da gioco	1,34	3,83
12	Banche ed istituti di credito – studi professionali	0,83	2,46
12 NA	Banche ed istituti di credito – studi professionali - Contribuenti non ammissibili	0,83	2,56
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	1,10	3,23
13 NA	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli - Contribuenti non ammissibili	1,10	3,36
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,17	3,76
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,81	2,39
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,56	4,53
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,01	2,92
17A	Fotografi, aree scoperte delle aziende commerciali in genere	1,01	2,92
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,76	2,21
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,90	2,63
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,83	2,44
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,35	9,67
23	Mense, birrerie, amburgherie	3,61	10,45
24	Bar, caffè, pasticcerie	2,53	7,29
25	Supermercato	1,88	5,96
25A	Negozi di alimentari: pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	1,88	5,96
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,88	5,93
27	Negozi di alimentari: ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,14	13,09
28	Ipermercati di generi misti	1,76	5,41
29	Banchi di mercato di generi alimentari	3,41	10,75
30	Discoteche, night club	1,72	5,09
31	Locali o aree non utilizzati ex art. 18 comma 2 punto 2. del Regolamento Tari	0,62	0,00

5. Le modalità di sintesi di ripartizione dei costi e di elaborazione delle tariffe sono indicate nell'Allegato A, parte integrante della presente.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

6. L'obbligazione tributaria annuale è pagabile in una unica rata entro il 30 settembre 2022 o suddivisa in tre rate di uguale importo con i seguenti termini di versamento: 30 settembre 2022, 30 novembre 2022 e 31 gennaio 2023. Il versamento è effettuato con la modalità Pagopa.

7. Le tariffe deliberate dovranno essere maggiorate ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della L.147/2013 della percentuale del 5% a titolo di “Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente” di competenza della Provincia di Livorno.

Con separata votazione riportante il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n.21:

Sindaco Ferrari, Anselmi, Atzeni, Bardi, Bartolini, Bertocci, Bianchi, Bozzola, Callaioli, Cosimi, Di Falco, Franceschini, Geri, Giannellini, Giannoni, Mascelloni, Orlandini, Pasquinelli, Pellegrini, Tomi, Viti.

Voti favorevoli 13:

Lega Salvini Premier, Ferrari Sindaco, Gruppo Misto, UDC Civici Popolari Liberali.

Voti contrari n.8:

Bardi, Geri, Giannoni, Pellegrini (PD) – Bartolini (Ascolta Piombino) - Orlandini, Pasquinelli (Movimento 5 Stelle) – Callaioli (RC).

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. 267/2000.